

stato documentato da una delle imprese interessate per mezzo di un parere redatto, su incarico di questa, da uno dei più prestigiosi istituti europei di studi economici. Tale parere dimostra che i ricavi, effettivamente conseguiti sul mercato nel periodo di cui si tratta, conseguono essenzialmente allo sviluppo dei costi, e che la ricorrente, contrariamente alla rappresentazione della convenuta, non ha ottenuto alcun profitto di cartello ai danni degli acquirenti.

- 2) L'ammontare dell'ammenda inflitta è sproporzionato.

Nella determinazione dell'ammenda, la convenuta non ha, o non ha sufficientemente, considerato aspetti essenziali, e in relazione all'ammontare dell'ammenda, in particolare con riguardo alla prassi seguita finora dalla convenuta stessa e dal Tribunale, ha fissato un'ammenda sproporzionatamente alta. Si tratterebbe inoltre della prima infrazione di questo tipo nel settore della produzione di cartoncino.

L'ammenda inflitta alla ricorrente è grossolanamente sproporzionata anche in relazione a quelle inflitte agli altri concorrenti di rilievo. In conseguenza di ciò viene ingiustamente negata alla ricorrente la possibilità, contrariamente alle altre imprese interessate, di cooperazione con la convenuta.

**Ricorso della British Coal Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 novembre 1994**

(Causa T-367/94)

(94/C 386/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 10 novembre 1994, la British Coal Corporation, rappresentata dai signori David Vaughan QC, David Lloyd Jones, Barrister, e Cyrus Metha, solicitor, dello studio Nabarro Nathanson, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, Rue Goethe, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione implicita di rifiuto della Commissione;
- disporre che la pratica sia nuovamente sottoposta alla Commissione;
- ordinare alla Commissione di prendere, conformemente all'art. 34 del Trattato CECA, i provvedimenti che l'esecuzione della decisione di annullamento importa;
- disporre ogni altro opportuno provvedimento;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla BCC.

*Mezzi e principali argomenti:*

La ricorrente rileva che la National Association of Licensed Opencast Operators («NALOO») è una associazione fra imprese impegnate nell'estrazione di carbone a cielo aperto in Gran Bretagna; tali operazioni erano condotte, fino al 31 ottobre 1994, sulle base di concessioni accordate dalla British Coal Corporation («BBC»), che percepiva diritti per ogni tonnellata estratta. Il 15 giugno 1994, la NALOO presentava alla Commissione una denuncia nei confronti della BCC e di altri. Per quanto riguarda la BCC, la denuncia concerneva unicamente i diritti percepiti sulla estrazione a cielo aperto in concessione, relativamente a tutto il periodo compreso fra il 1° gennaio 1973 (data dell'ingresso del Regno Unito nella Comunità) ed il 1° aprile 1990 (data fino alla quale retroagiva la decisione della Commissione del 23 maggio 1991).

La ricorrente ricorda inoltre di aver replicato alla denuncia il 1° agosto 1994, contestando che la Commissione fosse competente a pronunciarsi sui reclami formulati dalla NALOO contro la BCC nella denuncia stessa e chiedendo, in subordine, che la Commissione rigettasse il reclamo in diritto, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente all'art. 35 del Trattato CECA. Nonostante i solleciti, la Commissione non aveva ancora adottato alcuna decisione alla data del 3 ottobre 1994. Di conseguenza, è stato avviato il presente procedimento contro la decisione implicita di rifiuto che, secondo l'art. 35 del Trattato CECA, può desumersi dal silenzio della Commissione.

La ricorrente asserisce che tale decisione implicita deve venire annullata, per motivi che possono riassumersi come segue:

- il ruolo della Commissione secondo il Trattato CECA non consiste nel prendere decisioni solo o principalmente per offrire rimedi di diritto privato, dinanzi ai giudici nazionali, ai singoli che abbiano subito un torto, ma nell'agire in difesa degli interessi comunitari. Se operasse nel primo senso, la Commissione perseguirebbe uno scopo secondario ed illegittimo, estraneo alla propria competenza, e compirebbe quindi uno sviamento di potere.
- Il sistema delle pertinenti norme del Trattato CECA prevede che la Commissione si attivi per ovviare, in futuro, a una situazione inadeguata. Esso non si concilia assolutamente con l'ipotesi che la Commissione prenda in esame una denuncia al solo scopo di creare una base legale per agire in giudizio con riferimento a pretesi abusi che sarebbero occorsi in circostanze non più perduranti ormai da molti anni. La Commissione non è competente ad attivarsi in base a una simile denuncia, e se lo facesse, commetterebbe uno sviamento di potere.

- Con la propria condotta, la NALOO ha lasciato cadere, o, in subordine, ha rinunciato a ogni pretesa, relativa ai diritti di concessione versati anteriormente al 1° aprile 1990.
- Una indagine nel merito della denuncia presentata nel 1994 esulerebbe, in ragione del tempo trascorso e del ritardo, dalla competenza della Commissione, ed equivarrebbe ad uno sviamento di potere.

- accertare con quali modalità e su quali basi sono state adottate le «Direttive» dell'EFDO;
- indicare con quale atto la Commissione ha invitato l'EFDO ad adottare le decisioni impugnate;

e in particolare, ordinare che la Commissione esibisca, o faccia esibire all'EFDO, la documentazione pertinente;

- condannare la Commissione alle spese.

#### *Mezzi e principali argomenti:*

**Ricorso delle società: D.I.R. International Film S.r.l., Nostradamus Enterprises Limited, Union P.N. S.r.l., United International Pictures B.V., United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY e United International Pictures y Cia SRC contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 novembre 1994**

(Causa T-369/94)

(94/C 386/39)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 16 novembre 1994, la D.I.R. International Film S.r.l. e altre società, rappresentate dall'avv. Michel Waelbroeck, dello studio legale Liedekerke, Wolters, Waelbroeck & Kilpatrick, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10 rue Mathias Hardt, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- Annullare le decisioni notificate il 12 settembre 1994, con le quali l'European Film Distribution Office («EFDO») ha stabilito di non pronunciarsi sulle domande di finanziamento sottoposte per la distribuzione delle pellicole «Nostradamus» e «Maniaci Sentimentali» «finché la Commissione non avrà adottato la sua decisione generale sullo status della United International Pictures in Europa»;
- e/o annullare l'atto con il quale la Commissione delle Comunità europee ha dato istruzioni all'EFDO di decidere in tale senso;
- adottare a questo fine, e in quanto richiesti dalle circostanze, i provvedimenti istruttori necessari ad:
  - accertare la vera natura del rapporto intercorrente tra l'EFDO e la Commissione;

Le ricorrenti, due imprese di produzione cinematografica, una inglese e una olandese (la United International Pictures, «UIP»), nonché sei consociate della UIP, impugnano la decisione 12 settembre 1994 con cui l'EFDO ha stabilito di non pronunciarsi sulle domande di finanziamento relative alla distribuzione dei film «Maniaci sentimentali» e «Nostradamus» fino a quando la Commissione abbia adottato una decisione sulla richiesta presentata dalla «UIP» per ottenere il rinnovo dell'esenzione dall'art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

L'EFDO è un organo dipendente dalla Commissione, istituito nell'ambito del programma MEDIA.

Le ricorrenti sostengono che la sua autonomia nei confronti della Commissione appare estremamente limitata. Infatti, la Commissione ha il potere di dare istruzioni all'EFDO perché rifiuti di sostenere un dato progetto, e le «Direttive» dell'EFDO, che fissano specificamente i requisiti per poter beneficiare di questo sostegno, sono state redatte dalla stessa Commissione. Le ricorrenti affermano che le loro domande di finanziamento soddisfacevano tutti i requisiti e le specificazioni tecniche di cui alle «Direttive» dell'EFDO; che si sarebbero dovuti applicare i criteri di selezione e che, di conseguenza, non sussisteva alcun motivo valido per respingere le domande.

Esse fanno valere inoltre che la decisione impugnata e le istruzioni della Commissione sono in contrasto con il concetto e lo scopo del Programma MEDIA, in quanto incompatibili sia con l'obiettivo di promuovere la distribuzione transfrontaliera di pellicole europee nelle sale cinematografiche, sia con la considerazione che un fattore determinante per dare nuovo impulso alla produzione cinematografica europea sarebbe la promozione della distribuzione paneuropea delle pellicole.

Ne segue che la decisione impugnata è viziata dalla mancanza di adeguata motivazione.